



CODICE ETICO

CODICE ETICO

La Federazione Italiana Sport Bowling ritiene lo sport un momento fondamentale nella formazione dell'individuo, rappresentando un aspetto di aggregazione comunitaria sulla base dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e dalla Costituzione Italiana; pertanto, richiamando il valore vincolante dei principi Olimpici e delle ragioni etico-politiche della particolare tutela riservata allo sport dall'Ordinamento Giuridico Italiano, adotta

il presente "Codice Etico"

contenente le norme e i principi di correttezza etica che devono rispettare la FISB e le Associazioni Sportive ad essa affiliate.

L'osservanza del Codice Etico è essenziale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione dello sport del bowling, quale spazio di educazione individuale e di accomunamento sociale, nonché quale modello civico di vita valido anche al di fuori del fenomeno sportivo. E' uno strumento per diffondere e promuovere un percorso formativo integrale della persona attraverso il bowling, per garantire l'autenticità dei valori promossi.

I principi e le norme del Codice Etico trovano applicazione anche nei rapporti con le Istituzioni pubbliche, con le Istituzioni sportive e, in particolare, con ogni altro soggetto dell'ordinamento Federale.

Le norme contenute nel Codice Etico integrano e completano le disposizioni dell'Ordinamento Giuridico generale e dell'Ordinamento sportivo settoriale; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione, come regole di condotta per i soggetti destinatari.

PREAMBOLO

SCOPO

Il presente Codice Etico, ispirandosi ai valori morali e sociali della Federazione Italiana Sport Bowling, conformemente ai principi indicati dal CIO e dal CONI, vuole essere uno strumento per il conseguimento del rispetto e della disciplina etica, morale e sociale in ambito sportivo.

DESTINATARI

Il Codice Etico è vincolante e deve essere osservato:

- 1) Da tutto il personale della Federazione Italiana Sport Bowling e da ogni soggetto che, in qualunque modo, svolge attività in nome e/o per conto della FISB, inclusi coloro che

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'Ente Federale, i collaboratori, i partner ed i consulenti esterni;

2) Da tutte le Associazioni Sportive affiliate alla FISB, inclusi i dirigenti, i tesserati, i collaboratori e coloro che svolgono attività in nome e per conto delle stesse.

OBBLIGATORIETA'

I destinatari del presente Codice Etico sono obbligati ad osservarne e rispettarne i principi ed i valori di riferimento, ed a conformarsi alle norme comportamentali ivi presenti. La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice Etico rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con i terzi, nei confronti dei quali la FISB si impegna a diffondere ogni connessa informativa.

OSSERVANZA DELLE NORME

La Federazione Italiana Sport Bowling considera come valore fondamentale, in ogni relazione interna ed esterna, la parità di trattamento.

Tutti i soggetti che operano in FISB sono tenuti all'osservanza delle leggi, delle norme e degli atti federali, e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Tali principi costituiscono il fondamento delle norme presenti nel codice Etico; pertanto, qualsiasi azione o obiettivo perseguito dalla FISB non deve contravvenire a tali norme.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'insieme degli strumenti e dei processi necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività della FISB, atti ad assicurare con ragionevole certezza: il raggiungimento degli obiettivi; l'adozione di comportamenti e processi che garantiscano il rispetto della normativa vigente e che siano conformi alle direttive interne; l'affidabilità e accuratezza delle informazioni, anche contabili e finanziarie, che circolano all'interno della FISB o che debbano essere divulgate a terzi; la riservatezza delle informazioni aziendali che non siano oggetto di diffusione al pubblico.

SEGNALAZIONI

Tutti i destinatari del Codice Etico della FISB hanno la possibilità di comunicare e/o segnalare al comitato etico, istituito presso la Federazione, quei comportamenti che, per come meglio descritti negli articoli che seguono, ritengono lesivi del presente Codice Etico.

La Federazione Italiana Sport Bowling non tollera alcun tipo di ritorsione nei confronti di collaboratori che fanno segnalazioni in buona fede. Ogni segnalazione viene trattata con la massima riservatezza.

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la rigorosa osservanza dei valori olimpici;
2. Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva, e comprendono la lotta contro ogni prassi di snaturamento o svuotamento delle regole, contro il doping, contro il mach-fixing, contro la violenza (sia fisica che verbale o morale), contro abusi e molestie, contro le discriminazioni razziali, contro lo sfruttamento, contro la disuguaglianza nelle opportunità giovanili, contro la corruzione, contro la commercializzazione distorsiva dei valori sportivi.

ART. 2 PRINCIPI DI LEGALITA'

1. I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore e significato sia le leggi della Repubblica Italiana, sia tutti i regolamenti emananti dalle Istituzioni Sportive Nazionali ed Internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla Federazione Italiana Sport Bowling;
2. Si impegnano, altresì, a promuovere condotte di massima vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva, ogni attività illecita, ogni rischio di infiltrazione criminale nel mondo sportivo.

ART. 3 PRINCIPI DI LEALE COOPERAZIONE

1. I destinatari del Codice Etico si impegnano a favorire, con leale cooperazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche, ad ogni livello territoriale, e delle istituzioni Sportive, ed in particolare nei confronti della FISB, l'applicazione effettiva ed efficace delle leggi, direttive, regolamenti o provvedimenti emanati da tali Istituzioni in tutte le materie giuridico-economiche attinenti allo sport, ed al bowling in particolare. Essi si impegnano, altresì, ad assicurare la piena esecuzione, senza riserve o proteste, salvo le legittime procedure di ricorso di cui ai regolamenti Federali, delle decisioni assunte nei loro confronti dagli Organi di Giustizia Sportiva.

ART. 4 PRINCIPI DI LEALTA' SPORTIVA

1. I destinatari del presente Codice Etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa, con la massima lealtà reciproca, osservando sempre i principi di amicizia, rispetto e tutela reciproca;
2. Si impegnano, altresì, a perseguire i risultati nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche solo potenzialmente, alterare la normalità e la verità dei risultati di ogni attività compiuta o compito espletato;
3. Si impegnano a rifiutare ed a segnalare immediatamente ogni possibile contatto-colloquio-informativa, tesa all'alterazione di tutte le attività della FISB;
4. La FISB, nel pieno rispetto delle competenze degli altri organi di governo e di giustizia sportiva ed amministrativa, promuove presso le associazioni e/o istituzioni iniziative finalizzate al corretto e leale svolgimento delle proprie competizioni. Tali iniziative sono rivolte alla prevenzione di frodi sportive;
5. La FISB considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente codice. I destinatari devono astenersi da comportamenti, sia in pubblico che in privato, che possano ledere l'immagine della FISB, adoperandosi per il rispetto della stessa.

ART. 5 PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PERSONA

1. I soggetti destinatari del presente Codice Etico si impegnano, nello svolgimento di tutte le loro attività e compiti, ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona. Sono considerati lesivi della predetta integrità tutte quelle condotte offensive ripetute in maniera sistematica e poste in essere anche mediante la rete, ed in particolare attraverso l'uso dei mezzi di diffusione di massa come i social network;
2. La FISB promuove condizioni e ambienti di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, e che favoriscano propositività, creatività, partecipazione attiva, capacità di lavorare in team ed assunzione di responsabilità;
3. I destinatari del Codice Etico non devono porre in essere condotte ed affidarsi a dichiarazioni che, in ogni modo, possano incitare condotte offensive a catena, per tali intese anche quelle, e sopra tutto, poste in essere mediante l'uso del web;
4. Le Associazioni sportive e i loro dirigenti devono garantire che l'attività sportiva venga svolta nel rispetto della dignità individuale, in ambienti sicuri ed immuni da interferenze

- esterne e, comunque, pericolose sotto il profilo sociale. Le Associazioni devono inoltre vigilare sui propri tesserati al fine di impedire ogni ricorso a pratiche illecite;
5. Le Associazioni devono, altresì, promuovere e tutelare la formazione dei giovani sul piano tecnico-sportivo e favorire la partecipazione ai cicli formativi organizzati dalla Federazione a ciascuno di essi; devono, inoltre, farsi promotrici della cultura del rispetto fisico e morale dell'avversario sportivo;
 6. In FISB lo sviluppo professionale e la gestione dei dipendenti e dei collaboratori sono basati sul principio di pari opportunità; il riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle competenze espresse dalle persone costituiscono i criteri essenziali per gli avanzamenti di carriera e retributivi, garantendo trasparenza sul metodo di valutazione e sulle modalità di comunicazione. La FISB si impegna a mettere a disposizione dei dipendenti e collaboratori adeguati strumenti ed opportunità di crescita professionale;
 7. I dipendenti Federali devono assolvere alla propria prestazione conformandosi anche a tutti i principi etici, osservando rigorosa puntualità nell'orario di inizio dell'attività lavorativa, senza il ricorso reiterato a quelle forme di tolleranza previste dai contratti collettivi, tenendo presente il diritto del datore di lavoro e ricevere l'esatta prestazione di cui al contratto, ivi compresa l'osservanza dell'orario di lavoro imposto.
 8. Tutti i destinatari del codice etico, ed in particolare le Associazioni, ed i dirigenti, devono assicurare la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente quelli attinenti alla salute, considerando il diritto alla privacy come diritto fondamentale e presidio di libertà e dignità della persona, e come presupposto della corretta convivenza sportiva;
 9. Fermo restando il principio di disciplina atletica e tecnica nei rapporti tra Associazioni sportive, dirigenti, tecnici ed atleti, tutti i soggetti destinatari del codice etico devono astenersi da attività di controllo della vita privata delle persone con procedure invasive della sfera di riservatezza propria della vita individuale e familiare;
 10. Sono richiamati, in quanto applicabili nell'ambito sportivo, i principi vigenti in base all'ordinamento giuridico generale, all'ordinamento sportivo e alle disposizioni dell'Autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali.

ART. 6 TRATTAMENTO INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Al fine di tutelare i principi di cui al precedente articolo 5, comma 9, è priorità della FISB tutelare i dati personali, sia per impedire il trattamento non autorizzato o illecito dei dati in possesso della FISB, sia per evitare danni, distruzioni o perdite accidentali dei dati stessi;
2. In merito al trattamento delle informazioni riservate e privilegiate, i destinatari del presente Codice che, per ragioni del settore cui appartengono, vengono a conoscenza di:
 - a) Informazioni riservate della FISB;
 - b) Informazioni riservate e privilegiate di qualunque associazione sportiva affiliata alla FISB;
 - c) Informazioni riservate sui tesserati delle associazioni sportive affiliate alla FISB;hanno l'obbligo di non comunicarle ad altre associate ed a terzi se non per ragioni d'ufficio o professionali e nel pieno rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni. I destinatari hanno, altresì, l'obbligo di non utilizzare in nessun caso le informazioni assunte se non per i fini lavorativi previsti e, comunque, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti;
3. Nella comunicazione a terzi, se necessario in base all'oggetto, deve essere dichiarato il carattere riservato delle informazioni trasmesse e l'obbligo alla riservatezza anche da parte del terzo;
4. La circolazione interna, verso gli affiliati ed i terzi di documenti attinenti informazioni riservate deve essere sottoposta a particolare attenzione, mantenendo al minimo i soggetti informati, onde evitare pregiudizi alla FISB ed alle ASD ad essa affiliate, nonché indebite divulgazioni;
5. I destinatari del presente Codice sono tenuti a non divulgare notizie o provvedimenti conosciuti in occasione del rapporto intercorrente con la FISB, qualora gli stessi non siano già stati formalizzati e comunicati alle parti ed alle Istituzioni interessate;
6. In merito alla tutela dei dati personali si precisa che, a norma del d.lgs 196\2003 è considerato "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
7. Al fine di garantire la tutela dei dati personali della FISB e delle ASD ad essa affiliate, la Federazione Italiana Sport Bowling si impegna a trattare gli stessi nel rispetto delle normative di riferimento, ed in particolare secondo i seguenti criteri:

- a) Trasparenza nei confronti dei soggetti cui i dati si riferiscono: costoro hanno diritto di conoscere quali informazioni personali si raccolgono, per quali motivi e se le stesse saranno oggetto di divulgazione;
- b) Liceità e correttezza del trattamento;
- c) Pertinenza del trattamento con finalità dichiarate e perseguite, nel senso che i dati personali non saranno utilizzati per fini diversi dal procedimento cui ineriscono, senza il consenso dell'interessato (salvo che si tratti di casi in cui la legge non lo richieda);
- d) La divulgazione dei dati a terzi non può essere effettuata senza il consenso dell'interessato (salvo che la legge non preveda diversamente);
- e) La garanzia di qualità e correttezza dei dati.

ART. 7 PRINCIPI DI RESPONSABILITA' SOCIALE

1. Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia, ed in particolare del bowling, i soggetti destinatari del codice etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso;
2. Tali comportamenti devono realizzarsi:
 - a) In condotte economiche che assicurino una esemplare gestione finanziaria tale da garantire continuità societaria nel contesto territoriale;
 - b) In condotte di trasparenza assoluta sia nella comunicazione al pubblico dei dati attinenti alla vita –tecnico-sportiva ed economica- dell'Associazione, sia nell'immediata denuncia di ogni tentativo di illecito, di qualsiasi provenienza;
 - c) In condotte amichevoli nei confronti delle famiglie, delle Istituzioni scolastiche, e dei giovani, evitando ogni discriminazione in base all'età, al sesso, orientamento religioso ed alla nazionalità;
 - d) In condotte di amichevole accoglienza dei media, nella loro legittima funzione di informazione e nel giusto equilibrio costituzionale tra il diritto di cronaca e la tutela della riservatezza.

ART. 8 PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA NEI RAPPORTI

1. I destinatari del presente Codice devono conformare ogni loro comportamento al rispetto della reputazione e dell'immagine del CONI, della FISB, delle ASD affiliate, dei tesserati e di tutti i soggetti comunque coinvolti nell'organizzazione delle competizioni sportive;

2. La FISB aspira a soddisfare le migliori e legittime aspettative delle Associazioni affiliate, promuovendo, in ogni sede e con ogni mezzo consentito ed eticamente idoneo, gli interessi generali e collettivi delle medesime, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge, da norme, da regolamenti o dall'ordinamento Federale; evita ogni comportamento che possa favorire singole affiliate a svantaggio di altre;
3. In ogni tipo di rapporto, sportivo, amministrativo, nonché nei rapporti con i terzi, siano essi anche istituzioni pubbliche o pubblici funzionari, i destinatari del presente Codice debbono tenere comportamenti trasparenti ed improntati alla massima correttezza e collaborazione;
4. Fermi restando i principi di legalità ed onestà sopra richiamati, i soggetti sottoposti all'osservanza del presente Codice verificano accuratamente la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nelle dichiarazioni\comunicazioni effettuate ad amministrazioni o istituzioni pubbliche, ovvero ad altre componenti del sistema Federale;
5. Nell'ambito dei rapporti con gli organi di vigilanza sportivi e statuali, o di indagini, la FISB e le Associazioni affiliate supportano a livello organizzativo e documentale la loro attività, consentendo un corretto svolgimento delle visite ispettive;
6. I destinatari, in relazione alle proprie mansioni e compiti, devono:
 - a) Osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i collaboratori esterni;
 - b) Selezionare collaboratori di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
 - c) Applicare le condizioni contrattualmente previste, in particolare il compenso deve essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non possono essere effettuati ad un soggetto diverso dalla controparte contrattuale;
 - d) Richiedere ai collaboratori esterni di attenersi ai principi del presente codice e includere nei contratti l'obbligo espresso di attenersi ai principi del presente codice;
 - e) Segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento che appaia contrario ai principi etici od alle regole di comportamento del codice etico;
7. È obbligo dei destinatari del presente codice di interporre le proprie comunicazioni solo nei confronti del diretto referente gerarchico o del settore cui afferiscono il quale, valutatane l'utilità e la necessità, potrà eventualmente rimetterle per conoscenza e\o competenza agli Organi ed alle cariche Federali;
8. Per l'attività della FISB solo al Consiglio Federale è consentito rilasciare affermazioni o comunicati, ed esclusivamente a mezzo dei canali istituzionali. Pertanto è espressamente fatto divieto a tutti coloro che non fanno parte del Consiglio Federale di astenersi da qualsivoglia iniziativa atta a diffondere notizie, con qualunque mezzo, relative a tutte le attività della

Federazione Italiana Sport Bowling. È in ogni caso vietato, a tutti i destinatari del codice rilasciare affermazioni o comunicati lesivi dell'immagine della FISB, delle affiliate, dei tesserati o dei soggetti comunque coinvolti nell'organizzazione della FISB;

9. La FISB ha posto come elemento cardine della propria organizzazione l'individuazione di un adeguato ambiente di controllo, che contribuisca al miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività della federazione, relativamente al quale i destinatari sono adeguatamente sensibilizzati;
10. La FISB è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della stessa FISB o di soggetti terzi;
11. Le rilevazioni contabili che da essa derivano devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili, devono riflettere la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre devono essere corredate dalla relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive. Le rilevazioni contabili devono consentire di:
 - a) Produrre situazioni economiche e patrimoniali accurate;
 - b) Fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della FISB;
 - c) Effettuare controlli che permettano, ragionevolmente, di garantire la salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite.
12. Tutti i destinatari del codice sono tenuti a:
 - a) Operare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo contabile possa conseguire tutte le finalità sopra descritte;
 - b) Adoperarsi affinché le informazioni ed i documenti forniti dietro richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti siano tempestivamente predisposti in conformità ai principi del presente codice ed alle prescrizioni contenute nell'impianto organizzativo, gestionale e di controllo adottato dalla FISB;

13. I destinatari, nelle azioni o operazioni compiute a favore o per conto della FISB devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità utilizzando al meglio strumenti e tempo a loro disposizione, ed assumendo le loro responsabilità connesse alle proprie azioni o omissioni.

ART. 9 CONFLITTO DI INTERESSI

1. Tutti i destinatari devono assicurare che ogni decisione sia presa nell'interesse della FISB e delle ASD sue affiliate; essi devono, quindi, evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse tra le attività od interessi personali e le mansioni ricoperte nell'ambito della FISB, che possa intaccare la loro indipendenza di giudizio e di scelta;
2. I nominati a cariche della FISB devono svolgere il mandato nell'interesse della Federazione e delle affiliate, secondo le linee di indirizzo ricevute e avendo cura di informare tempestivamente gli organi istituzionali sullo svolgimento del mandato ricevuto;
3. Qualora uno dei destinatari si trovi in una situazione che può costituire o determinare un conflitto di interessi deve segnalare tempestivamente al proprio referente gerarchico o del settore cui afferisce, affinché ne sia valutata l'effettiva sussistenza e definito l'eventuale intervento.

ART. 10 PRINCIPI DI OBBLIGAZIONE ETICA

1. La richiesta di affiliazione alla FISB da parte di Associazioni Sportive e di tesseramento degli sportivi, siano essi dirigenti, tecnici o atleti, comporta la conoscenza e la adesione a tutti i principi ed ai canoni di condotta previsti dal codice etico;
2. I principi e le norme del codice etico costituiscono parametro di valutazione ed interpretazione della liceità delle condotte dei destinatari, sia in sede di denuncia e sia in sede di deliberazione delle sanzioni previste dall'ordinamento sportivo;
3. La presente codificazione non esaurisce, in ogni caso, l'intero elenco delle condotte eticamente sensibili, costituendone una tipizzazione di massima che non esclude la configurabilità di altre e diverse condotte che comunque violino i principi generali enunciati nel codice.

ART. 11 VIGILANZA

1. Alla vigilanza sull'osservanza delle norme di cui al presente Codice e dei principi in esso richiamati, è preposto un comitato composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio Federale su indicazione del Presidente Federale. I membri del comitato etico restano in carica per un quadriennio olimpico, e sono scelti fra personalità

- di alto profilo morale e che svolgano, o abbiano svolto, funzioni in ambito professionale, sportivo e culturale;
2. Il comitato etico vigila sul generale rispetto dei principi etici da parte dei soggetti destinatari del codice in tutte le loro attività, ed in ogni manifestazione o evento rilevante sul piano agonistico, sportivo-istituzionale e sociale che li veda interessati;
 3. Il comitato etico, acquisita da qualsiasi fonte la notizia di fatti rilevanti per le proprie funzioni, avrà la facoltà di accesso alla documentazione di pertinenza dei soggetti destinatari del presente codice, gestita o conservata dalla FISB o dalle affiliate, anche di natura economico-finanziaria o legale, per effettuare le indagini o gli approfondimenti ritenuti necessari. Il comitato può convocare ai fini informativi tutti i soggetti che riterrà di udire, consultare o interrogare nell'ambito delle proprie competenze. I destinatari del presente codice non potranno rifiutarsi di cooperare con il comitato etico ove richiesti. Il rifiuto della collaborazione configura grave violazione dei principi etici fondamentali;
 4. Il comitato etico riferisce della propria attività annualmente, con una relazione indirizzata al Presidente Federale ed al Consiglio Federale. La relazione può anche contenere proposte di iniziative dirette alla prevenzione di fatti contrari all'etica sportiva;
 5. Spettano al comitato etico le iniziative di revisione periodica ed aggiornamento del presente codice mediante la formulazione di apposite proposte al Consiglio Federale;
 6. Il comitato etico usufruisce, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'organizzazione, delle strutture logistiche ed operative, nonché del personale della FISB, previo coordinamento con il Segretario Generale della Federazione.

ART. 12 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

1. L'osservanza delle norme contenute nel codice etico è parte integrante delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti ed i collaboratori della FISB;
2. L'osservanza del codice etico rappresenterà, altresì, elemento di valutazione nel compendio delle attività svolte da ciascun destinatario;
3. L'inosservanza, anche di uno soltanto dei principi e delle regole di comportamento costituisce inadempimento grave degli obblighi assunti, che legittima la FISB a sospendere l'esecuzione del rapporto o, nei casi più gravi, a risolvere lo stesso con effetto immediato, salvo le indennità di legge, se previste;

4. A carico del personale della FISB sono previste le seguenti sanzioni: le violazioni delle norme comportamentali contenute nel codice etico da parte dei dipendenti sono valutate nel rispetto delle disposizioni normative e dei contratti collettivi vigenti, e sono punite con le stesse sanzioni ivi indicate, proporzionate alla gravità della violazione ed alla reiterazione dei comportamenti;
5. A carico dei collaboratori e consulenti esterni sono previste le seguenti sanzioni: le violazioni delle norme comportamentali costituiscono violazione degli obblighi contrattuali al cui verificarsi la FISB può determinarsi per la sospensione o la risoluzione contrattuale, fermo restando la possibilità per la FISB di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione commessa. Salvo le ipotesi di violazioni gravi, la FISB, su indicazione del comitato etico, può procedere con semplice richiamo;
6. A carico dei dirigenti della FISB sono previste le seguenti sanzioni: le violazioni delle norme comportamentali contenute nel codice etico da parte dei dirigenti Federali, centrali e periferici, sono valutate nel rispetto delle disposizioni Federali in materia. Nelle ipotesi di violazioni che il comitato etico riterrà lievi, la FISB procederà con semplice richiamo.

Il presente codice etico è stato approvato nella riunione di Consiglio Federale del 22-23\07\2017, ed entra in vigore dal giorno successivo alla nomina del Comitato Etico.